

Codice A1103A

D.D. 20 ottobre 2021, n. 663

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 27 FOR/2017).



ATTO DD 663/A1103A/2021

DEL 20/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 27 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 800 del 10/07/2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Settimo Vittone (TO) a carico della signora *omissis*, nata a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale con processo verbale n. 25/2017 del 28/03/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'ente citato, per i fatti constatati in Località Baruna nel Comune di Caravino, è stato accertato quanto segue:

violazione degli artt. 13, c. 1 e 14, c. 1 della L.R. n. 4/2009 relativi al taglio di piante, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali senza aver rilasciato la copertura idonea prevista dal Regolamento forestale ed in assenza di comunicazione semplice;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha né presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 né ha fatto richiesta di audizione;

visti in particolare l'art. 13, 1° c. della L.r. n. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) della medesima Legge, nonché l'art. 14, c. 1 della L.r. n. 4/2009 e l'art. 4 del Regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. a) della L.r. n. 4/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visti in particolare gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 4/2009 come sanzionati dall'art. 36 della L.R. 4/2009;
- visto il regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011,

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

alla sunnominata *omissisomissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella